



**COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI**  
*Città Metropolitana di Bari*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 15  del 13-04-2023	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023 E SCADENZE VERSAMENTI.</b>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile alle ore 16:16 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	<b>Presente/Assente</b>
NETTI LORENZO	Presente
GIANNOCCARO Caterina	Presente
VINIERO Nicola	Presente
DI VENERE Marina	Presente
Dionisio Luigi	Presente
Savino Francesco	Assente
SPINELLI Francesco Antonio	Presente
Morgese Alessandra	Presente
Cici Marisa	Presente
Sicoli Pasqua	Presente
MANCINO Antonio	Assente
Spinelli Vito	Presente
Lotito Giulia	Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Assiste il Segretario dr. Gianpiero Devillanova. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere Favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente firmato digitalmente.  
Sammichele di Bari, li 06-04-2023

Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere Favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario competente firmato digitalmente.  
Sammichele di Bari, li 06-04-2023

Dott. Giuseppe Sciannameo



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021(MTR);
- la deliberazione dell'ARERA 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 ha provveduto all'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione del PEF anno 2021 adeguando i valori monetari secondo quanto già previsto dalla Deliberazione n. 443/2019, alla determinazione del tasso di inflazione relativo all'anno 2021, alla conferma per l'anno 2021 di alcuni elementi di flessibilità introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 con le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- la determinazione dell'ARERA 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Sammichele di Bari è presente e operante l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER Puglia), che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF del 31/10/2019;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2022 avente ad oggetto: **“PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: PRESA D'ATTO DETERMINA N. 188 DEL 18/05/2022 AGER PUGLIA. APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 E SCADENZE VERSAMENTO”** si stabiliva, tra l'altro, di prendere atto della Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti n. 188 del 18/05/2022 e della Relazione di Validazione, trasmessa da AGER Puglia a mezzo pec e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7508 in data 18/05/2022, che approvava la predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022-2025 e si procedeva alla validazione;

**DATO ATTO**, altresì, che il Piano Economico Finanziario di cui sopra, per l'anno 2023, riporta quale totale entrate tariffarie, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 l'importo di € 1.083.243;

**VISTI:**

- la Legge 28 giugno 2019, n. 58 che al comma 15-ter dell'Allegato (Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto - Legge 30 aprile 2019, n. 34) testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti per l'anno precedente.”.*

- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

- il comma 5-bis dell'art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, che stabilisce: *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”;*

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio per il triennio 2023-2025 (pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**RITENUTO** di procedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2023 sulla base del Piano Economico Finanziario - anno 2023 come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2022;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**DATO ATTO** che il Comune stabilisce le scadenze ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale.

**RITENUTO**, opportuno stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), sarà effettuato per l'anno 2023 così come segue:

- Acconto TARI, pari al 75% dell'importo totale, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2022 come da deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2022, suddiviso in n. 3 rate:
  - 1° rata scadenza 17/07/2023 in misura pari al 25%;
  - 2° rata scadenza 16/09/2023 in misura pari al 25%;
  - 3° rata scadenza 16/11/2023 in misura pari al 25%;
  - o rata unica pari sempre al 75% con scadenza 17/07/2023.
- Conguaglio TARI scadenza 16/03/2024, sulla base delle tariffe Tassa sui Rifiuti approvate per l'anno 2023.

Con l'invio del conguaglio anno 2023, compatibilmente con gli adempimenti dell'ufficio competente, si potrà inviare anche l'acconto anno 2024, pari al 75% dell'importo totale, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2023 prevedendo n. 3 rate:

- 1° rata scadenza 16/07/2024 in misura pari al 25%;
- 2° rata scadenza 16/09/2024 in misura pari al 25%;
- 3° rata scadenza 16/11/2024 in misura pari al 25%;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**ACQUISITO** il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che risultano presenti, compreso il Sindaco, n. 11 Consiglieri Comunali. Assenti: n. 2 (Di Venere e Mancino);

**Con la seguente votazione palese**, espressa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: 11;
- Consiglieri assenti: 2 (Di Venere, Mancino);
- Consiglieri votanti: 8;
- Favorevoli: 8;
- Contrari: 0;
- Astenuti: 3 (Sicoli, Spinelli Vito, Lotito);

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, qui da intendersi interamente richiamata e trascritta a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) **DI APPROVARE**, per l'anno 2023, le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da Piano tariffario TARI 2023, allegato al presente provvedimento, sulla base del Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2022:

#### UTENZE DOMESTICHE:

<i>Descrizione</i>	<i>Categoria /Comp.</i>	<i>Anno</i>	<i>Importo parte fissa</i>	<i>Importo parte variabile</i>
<b>UTENZE DOMESTICHE 01 Comp.</b>	31 D 01	<b>2023</b>	0,5689	101,6449
<b>UTENZE DOMESTICHE 02 Comp.</b>	31 D 02	<b>2023</b>	0,6603	203,2898
<b>UTENZE DOMESTICHE 03 Comp.</b>	31 D 03	<b>2023</b>	0,7164	260,4650
<b>UTENZE DOMESTICHE 04 Comp.</b>	31 D 04	<b>2023</b>	0,7656	330,3459
<b>UTENZE DOMESTICHE 05 Comp.</b>	31 D 05	<b>2023</b>	0,7726	412,9323
<b>UTENZE DOMESTICHE 06 Comp.</b>	31 D 06	<b>2023</b>	0,7445	476,4604
<b>BOX E PERTINENZE 01 Comp.</b>	32 D 01	<b>2023</b>	0,5689	0,0000
<b>BOX E PERTINENZE 02 Comp.</b>	32 D 02	<b>2023</b>	0,6603	0,0000
<b>BOX E PERTINENZE 03 Comp.</b>	32 D 03	<b>2023</b>	0,7164	0,0000
<b>BOX E PERTINENZE 04 Comp.</b>	32 D 04	<b>2023</b>	0,7656	0,0000
<b>BOX E PERTINENZE 05 Comp.</b>	32 D 05	<b>2023</b>	0,7726	0,0000
<b>BOX E PERTINENZE 06 Comp.</b>	32 D 06	<b>2023</b>	0,7445	0,0000
<b>UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE 01 Comp.</b>	33 D 01	<b>2023</b>	0,5689	101,6449
<b>UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE PERTINENZE 01 Comp.</b>	34 D 01	<b>2023</b>	0,5689	0,0000

#### UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNE OLTRE 5.000 ABITANTI

<i>Descrizione</i>	<i>Categoria/ Comp.</i>	<i>Anno</i>	<i>Importo parte fissa</i>	<i>Importo parte variabile</i>
<b>MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO</b>	01 N	<b>2023</b>	0,9222	2,1019
<b>CINEMATOGRAFI E TEATRI</b>	02 N	<b>2023</b>	0,6831	1,5532
<b>AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA</b>	03 N	<b>2023</b>	0,6831	1,5709
<b>CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI</b>	04 N	<b>2023</b>	1,1784	2,6727
<b>STABILIMENTI BALNEARI</b>	05 N	<b>2023</b>	0,8027	1,8364
<b>ESPOSIZIONI-AUTOSALONI</b>	06 N	<b>2023</b>	0,7856	1,7877
<b>ALBERGHI CON RISTORAZIONE</b>	07 N	<b>2023</b>	2,0664	4,7303
<b>ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE</b>	08 N	<b>2023</b>	1,6566	3,7612
<b>CASE DI CURA O RIPOSO</b>	09 N	<b>2023</b>	1,7078	3,8763
<b>OSPEDALI</b>	10 N	<b>2023</b>	1,9640	4,4604
<b>UFFICI e AGENZIE</b>	11 N	<b>2023</b>	1,7761	4,0268
<b>BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI</b>	12 N	<b>2023</b>	1,0930	2,4647

<b>NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)</b>	13 N	<b>2023</b>	1,6907	3,8498
<b>EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE</b>	14 N	<b>2023</b>	2,1518	4,8896
<b>NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.</b>	15 N	<b>2023</b>	1,2638	2,8541
<b>BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI</b>	16 N	<b>2023</b>	2,4422	5,5622
<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)</b>	17 N	<b>2023</b>	2,3055	5,2348
<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)</b>	18 N	<b>2023</b>	1,5541	3,5223
<b>CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO</b>	19 N	<b>2023</b>	1,9640	4,4516
<b>ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE</b>	20 N	<b>2023</b>	1,0930	2,4692
<b>ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI</b>	21 N	<b>2023</b>	1,1784	2,6815
<b>RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB</b>	22 N	<b>2023</b>	11,6814	26,6474
<b>MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE</b>	23 N	<b>2023</b>	7,5826	17,2796
<b>BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE</b>	24 N	<b>2023</b>	8,4707	19,3063
<b>SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI</b>	25 N	<b>2023</b>	3,4156	7,7880
<b>PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE</b>	26 N	<b>2023</b>	3,4327	7,8146
<b>ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO</b>	27 N	<b>2023</b>	13,3721	30,4971
<b>IPERMERCATI DI GENERI MISTI</b>	28 N	<b>2023</b>	3,7401	8,5226
<b>BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI</b>	29 N	<b>2023</b>	9,8967	22,5808
<b>DISCOTECHES-NIGHT CLUB</b>	30 N	<b>2023</b>	2,2885	5,2215

2) **DI STABILIRE** che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), sarà effettuato per l'anno 2023 così come segue:

- Acconto TARI, pari al 75% dell'importo totale, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2022 come da deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2022, suddiviso in n. 3 rate:

1° rata scadenza 17/07/2023 in misura pari al 25%;

2° rata scadenza 16/09/2023 in misura pari al 25%;

3° rata scadenza 16/11/2023 in misura pari al 25%;

o rata unica pari sempre al 75% con scadenza 17/07/2023.

- Conguaglio TARI scadenza 16/03/2024, sulla base delle tariffe Tassa sui Rifiuti approvate per l'anno 2023.

3) **DI PREVEDERE**, con l'invio del conguaglio anno 2023, compatibilmente con gli adempimenti dell'ufficio competente, anche l'invio dell'acconto anno 2024, pari al 75% dell'importo totale, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2023 in n. 3 rate:

1° rata scadenza 16/07/2024 in misura pari al 25%;

2° rata scadenza 16/09/2024 in misura pari al 25%;

3° rata scadenza 16/11/2024 in misura pari al 25%;

4) **DI DARE ATTO** che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con aliquota deliberata dal Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Bari;

- 5) **DI TRASMETTERE**, per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come per legge;
- 6) **DI PUBBLICARE**, a cura della segreteria, il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente, nella Sezione Tributi e nella Sezione Trasparenza Rifiuti – Servizio di Gestione Tariffe e Relazioni con gli Utenti.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, dal medesimo esito: Favorevoli 8; Contrari 0; Astenuti 3 (Sicoli, Spinelli Vito, Lotito)

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, rilevata l'urgenza di provvedere entro il termine di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
LORENZO NETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gianpiero Devillanova

---

---

### CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 391) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 21-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gianpiero Devillanova

### SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;

È eseguibile dal 13-04-2023 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 13-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gianpiero Devillanova

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Sammichele di Bari, li 21-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gianpiero Devillanova \*

\* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

**COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI**  
**Provincia di BARI**

**REVISORE DEI CONTI**  
**VERBALE N. 44**

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023 E SCADENZE VERSAMENTI.**

L'Ente in data 05/04/2023 ha trasmesso al Revisore la Proposta di deliberazione n. 17 del 03/04/2023 di Consiglio Comunale riguardante quanto in oggetto.

Il sottoscritto Revisore dei Conti,

VISTA

La proposta su indicata,

PREMESSO

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..."* (lett. f);

RILEVATE

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021"*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato *"...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

## CONSIDERATO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio per il triennio 2023-2025 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- che il termine di approvazione del PEF Tari è stato differito al 30.04.2023;
- che sul territorio comunale il servizio di igiene urbana è gestito dalla Cogeir srl, dal 2016 in forza di contratto di appalto e che nel corso del periodo regolatorio 2022-2025 è previsto avvicendamento gestionale;
- che l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER Puglia) svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC);
- che è stato elaborato il PEF 2022-2025 del Comune di Sammichele di Bari, che espone per l'anno 2023 un costo complessivo di Euro 1.083.243,00;
- che l'articolazione tariffaria è comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)*" per l'anno 2023, relativa alle utenze domestiche e non domestiche;
- che il Piano economico finanziario allegato alla deliberazione è completo della relazione di accompagnamento predisposta dagli uffici comunali;
- che è stata allegata la Determina n. 188 del 18/05/2022 insieme alla relazione di validazione da parte di AGER Puglia di cui al Prot. N. 7508 del 18/05/2022;
- Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

## ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di approvazione del piano economico finanziario TARI per l'anno 2023 e scadenze versamenti.

Sammichele di Bari, 07/04/2023

IL REVISORE DEI CONTI

*Vincenzo Carluccio*  
(firmato digitalmente)



# COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI



## Piano Tariffario TARI 2023



## PREMESSA

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 5-quinquies dell' art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione della tariffa l'ente locale tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed in particolare l'art. 3, comma 2, il quale prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

La deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

## PROCEDIMENTO CALCOLO TARIFFE

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.

I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

- a) la coerenza con il dettato normativo;
- b) la continuità nel mantenere un rapporto equo di suddivisione dei costi.

In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
  1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 79,31% e utenze non domestiche 20,69%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie.
  2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 79,31 % e il 20,69 %) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macrocategorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando l'agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.
- coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle.

	<b>Costi Fissi</b>	<b>Costi Variabili</b>	<b>Totale</b>
<b>Totali</b>	<b>330.990,00</b>	<b>752.253,00</b>	<b>1.083.243,00</b>
<b>Percentuali</b>	<b>30,56%</b>	<b>69,44%</b>	<b>100,00%</b>

Il presente documento viene redatto a conclusione delle fasi di analisi sui possibili scenari derivanti dall'applicazione del D.P.R. 158/99 e della L.147/13 alle utenze TARI per l'anno 2023, a partire dal Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2022, secondo le disposizioni della delibera 363/2021/R/RIF di ARERA.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione delle tariffe applicate, l'Ente Locale tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99 ed in particolare:

<b>Totale Costi P.E.F. (ST)</b>	<b>1.083.243,00</b>
<b>Costi Fissi (STF)</b>	<b>30,56% = 330.990,00</b>
<b>Costi Variabili (STV)</b>	<b>69,44% = 752.253,00</b>
<b>% Utenze Domestiche</b>	<b>79,31</b>
<b>% Utenze non Domestiche</b>	<b>20,69</b>
<b>Costi Fissi Utenze Domestiche (A)</b>	<b>262.508,17</b>
<b>Costi Fissi Utenze non Domestiche (C)</b>	<b>68.481,83</b>
<b>Costi Variabili Utenze Domestiche (B)</b>	<b>596.611,85</b>
<b>Costi Variabili Utenze non Domestiche (D)</b>	<b>155.641,15</b>

## STATO DELL'ARTE

Di seguito riportiamo i dati pubblicati dalla Regione Puglia – Assessorato alla Ecologia, per l'anno 2020 e di seguito li compariamo con quelli del 2021.


Le due annualità analizzate, sono state quelle i cui dati contabili hanno permesso la costruzione del PEF secondo la delibera 443/2019 di ARERA.

**2020**


### Raccolta RSU



### Andamento differenziata



### Andamento Produzione Procapite




**2021**


### Raccolta RSU



### Andamento differenziata



### Andamento Produzione Procapite



Anno 2020

Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	71.060,00	140.920,00	211.980,00	66,48	30,93
Febbraio	57.440,00	130.640,00	188.080,00	69,46	27,44
Marzo	47.900,00	132.820,00	180.720,00	73,49	26,37
Aprile	60.100,00	145.880,00	205.980,00	70,82	30,05
Maggio	49.140,00	146.780,00	195.920,00	74,92	28,58
Giugno	58.280,00	153.620,00	211.900,00	72,50	30,92
Luglio	74.520,00	146.640,00	221.160,00	66,30	32,27
Agosto	59.080,00	160.410,00	219.490,00	73,08	32,02
Settembre	80.460,00	157.340,00	237.800,00	66,16	34,70
Ottobre	87.040,00	157.920,00	244.960,00	64,47	35,74
Novembre	56.600,00	149.940,00	206.540,00	72,60	30,13
Dicembre	64.320,00	145.880,00	210.200,00	69,40	30,67
<b>TOTALE</b>	<b>765.940,00</b>	<b>1.768.790,00</b>	<b>2.534.730,00</b>	<b>69,78</b>	<b>369,82</b>

Anno 2021

Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	55.480,00	135.110,00	190.590,00	70,89	27,81
Febbraio	49.140,00	124.950,00	174.090,00	71,77	25,40
Marzo	52.160,00	155.950,00	208.110,00	74,94	30,36
Aprile	67.160,00	155.635,00	222.795,00	69,86	32,51
Maggio	61.040,00	153.598,00	214.638,00	71,56	33,26
Giugno	56.880,00	157.496,00	214.376,00	73,47	33,22
Luglio	78.120,00	168.710,00	246.830,00	68,35	38,24
Agosto	64.080,00	181.590,00	245.670,00	73,92	38,06
Settembre	80.580,00	154.080,00	234.660,00	65,66	36,36
Ottobre	64.980,00	156.448,00	221.428,00	70,65	34,31
Novembre	63.680,00	139.835,00	203.515,00	68,71	31,53
Dicembre	77.860,00	152.090,00	229.950,00	66,14	35,63
<b>TOTALE</b>	<b>771.160,00</b>	<b>1.835.492,00</b>	<b>2.606.652,00</b>	<b>70,42</b>	<b>396,69</b>

Nelle elaborazioni degli scenari, sono state considerate le utenze e le superfici

dichiarate ed attive in TARI al primo gennaio 2023. Le stesse costituiscono la base imponibile su cui ripartire i costi complessivi del servizio **(€1.083.243,00)**:

- ❑ n. 4.397 utenze *DOMESTICHE* con *superficie totale pari a mq. 412.309,00*
- ❑ n. 444 utenze *NON DOMESTICHE* con *superficie totale pari a mq. 49.048,00*

### ***UTENZE DOMESTICHE***

L'attribuzione del numero di occupanti delle utenze domestiche è stata effettuata in base a quanto previsto dal vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI):

- Residenti: nucleo familiare così come da Ufficio Anagrafe;
- Non Residenti ed abitazioni cd. "a disposizione": convenzionalmente viene assegnato 1 componente, salvo diversa dichiarazione da parte del contribuente.

Per gli immobili pertinenziali, nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto della capacità di produzione rifiuti che gli stessi sono in grado potenzialmente di produrre, essendo parte integrante della abitazione principale. Pertanto, come da regolamento, si è deciso di determinare la tassa solo in base alla parte "Fissa", azzerando quella "Variabile".

# ELABORAZIONE SCENARIO

Lo scenario presentato prevede la determinazione della “componente rifiuti” con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi evidenziati nel Piano Finanziario così come previsto dall’art.2, comma 2, delDPR 158/99.

## SCENARIO DI APPLICAZIONE DELLA “COMPONENTE RIFIUTI”

L’elaborazione ha tenuto conto dell’insieme delle superfici iscritte relative alle utenze Domestiche e Non Domestiche, ripartendo il peso delle stesse nella misura del 79,31 % per le utenze domestiche e del 20,69 % per le utenze non domestiche, considerando le caratteristiche del Comune di Sammichele di Bari e la capacità di produzione dei rifiuti in base alle utenze iscritte ed alle superfici occupate.

Le quote sono così determinate:

Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
	262.508,17	596.611,85	859.120,02
Utenze Non Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
	68.481,83	155.641,15	224.122,98
Piano Finanziario Complessivo	330.990,00	752.253,00	1.083.243,00

### Coefficienti Applicati:

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	Scelto
Nucleo da 1	<b>0,81</b>	0,6	1	<b>0,8</b>
Nucleo da 2	<b>0,94</b>	1,4	1,8	<b>1,60</b>
Nucleo da 3	<b>1,02</b>	1,8	2,3	<b>2,05</b>
Nucleo da 4	<b>1,09</b>	2,2	3	<b>2,60</b>
Nucleo da 5	<b>1,10</b>	2,9	3,6	<b>3,25</b>
Nucleo da 6	<b>1,06</b>	3,4	4,1	<b>3,75</b>

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	Scelto	Min.	Max.	Scelto
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	0,45	0,63	<b>0,54</b>	4,00	5,50	<b>4,75</b>
02 – CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,33	0,47	<b>0,40</b>	2,90	4,12	<b>3,51</b>
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,36	0,44	<b>0,40</b>	3,20	3,90	<b>3,55</b>
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0,63	0,74	<b>0,69</b>	5,53	6,55	<b>6,04</b>
05 – STABILIMENTI BALNEARI	0,35	0,59	<b>0,47</b>	3,10	5,20	<b>4,15</b>
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0,34	0,57	<b>0,46</b>	3,03	5,04	<b>4,04</b>
07 – ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,01	1,41	<b>1,21</b>	8,92	12,45	<b>10,69</b>
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,85	1,08	<b>0,97</b>	7,50	9,50	<b>8,50</b>
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	0,90	1,09	<b>1,00</b>	7,90	9,62	<b>8,76</b>
10 - OSPEDALI	0,86	1,43	<b>1,15</b>	7,55	12,60	<b>10,08</b>
11 - UFFICI-AGENZIE	0,90	1,17	<b>1,04</b>	7,90	10,30	<b>9,10</b>
12 – BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,48	0,79	<b>0,64</b>	4,20	6,93	<b>5,57</b>
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	0,85	1,13	<b>0,99</b>	7,50	9,90	<b>8,70</b>
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	1,01	1,50	<b>1,26</b>	8,88	13,22	<b>11,05</b>
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	0,56	0,91	<b>0,74</b>	4,90	8,00	<b>6,45</b>
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,19	1,50	<b>1,43</b>	10,45	14,69	<b>12,57</b>
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	1,19	1,67	<b>1,35</b>	10,45	13,21	<b>11,83</b>
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)	0,77	1,04	<b>0,91</b>	6,80	9,11	<b>7,96</b>
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0,91	1,38	<b>1,15</b>	8,02	12,10	<b>10,06</b>
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,33	0,94	<b>0,64</b>	2,90	8,25	<b>5,58</b>
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	0,92	<b>0,69</b>	4,00	8,11	<b>6,06</b>
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	3,40	10,28	<b>6,84</b>	29,93	90,50	<b>60,22</b>
23 – MENSE – BIRRERIE-AMBURGHIERE	2,55	6,33	<b>4,44</b>	22,40	55,70	<b>39,05</b>
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	2,56	7,36	<b>4,96</b>	22,50	64,76	<b>43,63</b>
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	1,56	2,44	<b>2,00</b>	13,70	21,50	<b>17,60</b>
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1,56	2,45	<b>2,005</b>	13,77	21,55	<b>17,66</b>
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	4,42	11,24	<b>7,83</b>	38,93	98,90	<b>68,92</b>
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,65	2,73	<b>2,19</b>	14,53	23,98	<b>19,26</b>
29 – BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,35	8,24	<b>5,795</b>	29,50	72,55	<b>51,03</b>
30 - DISCOTECHES-NIGHT CLUB	0,77	1,91	<b>1,34</b>	6,80	16,80	<b>11,80</b>

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'art. 3, comma 2 del DPR 15/99, che riprende l'art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, **in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio**”.

<i>Descrizione</i>	<i>Componenti</i>	<i>Importo parte fissa</i>	<i>Importo parte variabile</i>
<i>UTENZE DOMESTICHE 01 Comp.</i>	31 D 01	0,5689	101,6449
<i>UTENZE DOMESTICHE 02 Comp.</i>	31 D 02	0,6603	203,2898
<i>UTENZE DOMESTICHE 03 Comp.</i>	31 D 03	0,7164	260,4650
<i>UTENZE DOMESTICHE 04 Comp.</i>	31 D 04	0,7656	330,3459
<i>UTENZE DOMESTICHE 05 Comp.</i>	31 D 05	0,7726	412,9323
<i>UTENZE DOMESTICHE 06 Comp.</i>	31 D 06	0,7445	476,4604

<i>Descrizione</i>	<i>Componenti</i>	<i>Importo parte fissa</i>	<i>Importo parte variabile</i>
<i>BOX E PERTINENZE 01 Comp.</i>	32 D 01	0,5689	0,0000
<i>BOX E PERTINENZE 02 Comp.</i>	32 D 02	0,6603	0,0000
<i>BOX E PERTINENZE 03 Comp.</i>	32 D 03	0,7164	0,0000
<i>BOX E PERTINENZE 04 Comp.</i>	32 D 04	0,7656	0,0000
<i>BOX E PERTINENZE 05 Comp.</i>	32 D 05	0,7726	0,0000
<i>BOX E PERTINENZE 06 Comp.</i>	32 D 06	0,7445	0,0000

<i>Descrizione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo parte fissa</i>	<i>Importo parte variabile</i>
<i>UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE 01 Comp.</i>	33 D 01	0,5689	101,6449
<i>UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE PERTINENZE 01 Comp.</i>	34 D 01	0,5689	0,0000

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

<i>Descrizione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo parte fissa</i>	<i>Importo parte variabile</i>
<b>MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO</b>	<b>01 N</b>	0,9222	2,1019
<b>CINEMATOGRAFI E TEATRI</b>	<b>02 N</b>	0,6831	1,5532
<b>AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA</b>	<b>03 N</b>	0,6831	1,5709
<b>CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>04 N</b>	1,1784	2,6727
<b>STABILIMENTI BALNEARI</b>	<b>05 N</b>	0,8027	1,8364
<b>ESPOSIZIONI-AUTOSALONI</b>	<b>06 N</b>	0,7856	1,7877
<b>ALBERGHI CON RISTORAZIONE</b>	<b>07 N</b>	2,0664	4,7303
<b>ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE</b>	<b>08 N</b>	1,6566	3,7612
<b>CASE DI CURA O RIPOSO</b>	<b>09 N</b>	1,7078	3,8763
<b>OSPEDALI</b>	<b>10 N</b>	1,9640	4,4604
<b>UFFICI E AGENZIE</b>	<b>11 N</b>	1,7761	4,0268
<b>BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI</b>	<b>12 N</b>	1,0930	2,4647
<b>NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)</b>	<b>13 N</b>	1,6907	3,8498
<b>EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE</b>	<b>14 N</b>	2,1518	4,8896
<b>NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)</b>	<b>15 N</b>	1,2638	2,8541
<b>BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI</b>	<b>16 N</b>	2,4422	5,5622
<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)</b>	<b>17 N</b>	2,3055	5,2348
<b>ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)</b>	<b>18 N</b>	1,5541	3,5223
<b>CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO</b>	<b>19 N</b>	1,9640	4,4516
<b>ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE</b>	<b>20 N</b>	1,0930	2,4692
<b>ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI</b>	<b>21 N</b>	1,1784	2,6815
<b>RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB</b>	<b>22 N</b>	11,6814	26,6474
<b>MENSE - BIRRERIE - AMBURGHERIE</b>	<b>23 N</b>	7,5826	17,2796
<b>BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE</b>	<b>24 N</b>	8,4707	19,3063
<b>SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI</b>	<b>25 N</b>	3,4156	7,7880
<b>PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE</b>	<b>26 N</b>	3,4327	7,8146
<b>ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO</b>	<b>27 N</b>	13,3721	30,4971
<b>IPERMERCATI DI GENERI MISTI</b>	<b>28 N</b>	3,7401	8,5226
<b>BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI</b>	<b>29 N</b>	9,8967	22,5808
<b>DISCOTECHE-NIGHT CLUB</b>	<b>30 N</b>	2,2885	5,2215